

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL VICE PRESIDENTE

Anna Nardecchia



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Rossella Menichelli

*Rossella Menichelli*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo  
il 4 AGO 2010  
per restarvi 15 giorni ai sensi di Legge.

Addì 4 AGO 2010

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo

E contro la stessa sono stati presentati reclami.

Addì

Il Messo Comunale

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

Vista la certificazione del Messo comunale;

ATTESTA

**COMUNE DI PALESTRINA**  
Per copia conforme all'originale  
per uso amministrativo  
4 AGO 2010

Palestrina, il

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO  
*Nazzeno Ciccobelli*



Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000

☐ è divenuta esecutiva il giorno

☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Palestrina, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



CITTÀ DI PALESTRINA

PROVINCIA DI ROMA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 37  
Data 23/07/2010

Oggetto: Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno duemiladieci addì ventitre del mese luglio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria urgente in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg. :

1. Dolce Massimiliano  
Presidente del Consiglio Comunale
2. Lena Rodolfo  
Sindaco
3. Carpineta Livio
4. Cerqua Marcello
5. Cilia Antonio
6. Cubeddu Roberta
7. Galdi Agostino
8. Lulli Guglielmo
9. Mattogno Raoul
10. Moretti Mario

11. Nardecchia Anna
12. Persiani Herbert
13. Petronzi Sestilio
14. Ponzo Franco
15. Proietti Enrico
16. Rosicarelli Ludovico
17. Rotondi Claudio
18. Ruzzoli Augusto
19. Sabelli Lino
20. Sancilio Mauro
21. Valente Alessandro

Presenti, al momento della votazione n. 16

Assenti il Sindaco Lena e i Signori Consiglieri: Cerqua, Lulli, Ruzzoli, Sancilio.

Sono presenti gli Assessori Sigg. De Angelis, Puliti, Braghese, Baldassari, Macchi.

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Anna Nardecchia

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Rossella Menichelli

☐ Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

☐ In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Sigg. Carpineta, Moretti, Rotondi.

Su proposta di .....

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (All. A);

### IL Consiglio Comunale

Premesso che, con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Che, con Deliberazione Consiliare n° 72 del 27.09.1996 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Che, con Deliberazione Consiliare n° 71 del 18.11.2009, sono stati modificati gli articoli 51 e 52 del predetto Regolamento comunale di Polizia Mortuaria ed è stato inserito l'art. 51/bis;

Dato atto che il comma 6 del citato articolo 51 prevede che "La Giunta Municipale, con cadenza triennale, stabilisce i canoni di concessione e le modalità di eventuali rateizzazioni solo per i redditi ISE fino a diecimila euro, massimo tre anni di rateizzazione";

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n° 246 del 10.12.2009, è stato stabilito di procedere alla richiesta di rinnovo delle concessioni scadute, fissando il canone concessorio appresso riportato:

- loculo 1^ fila	€ 1.000,00
- loculo 2^ fila	€ 1.400,00
- loculo 3^ fila	€ 1.400,00
- loculo 4^ fila	€ 1.000,00
- loculo 5^ fila	€ 1.000,00

Che, con Deliberazione Consiliare n° 22 del 6.05.2010 si è stabilito di modificare il comma 6 dell'art. 51 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 27/09/1996, prevedendo che:

"La Giunta Municipale, con cadenza triennale, stabilisce i canoni di concessione e le modalità di pagamento, ivi comprese le modalità di eventuali rateizzazioni solo per i redditi ISE fino a 15.000,00 euro, massimo tre anni di rateizzazione.

Per i redditi superiori a € 15.000,00 il canone di concessione può essere pagato in n° 4 rate da versare entro un anno dalla data di scadenza della concessione medesima.

Per le concessioni in scadenza nel corrente anno le rate dovranno essere versate:

1^ rata entro il 30 giugno 2010;

2^ rata entro il 30 ottobre 2010;

3^ rata entro il 28 febbraio 2011;

4^ rata entro il 30 giugno 2011.";

Considerato che il Consiglio Comunale, con proprio atto n° 26 del 31.05.2010, ha indicato le seguenti linee di indirizzo:

- proroga al 30 giugno della scadenza della presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali;
- le concessioni verranno rinnovate per la durata di ulteriori 40 anni, in luogo degli attuali 33 anni;
- il rinnovo per ulteriori 40 anni, agli aventi diritto, sarà subordinato al pagamento del 50% del canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza, in luogo del 60% fissato del vigente regolamento;

- le concessioni disciplinate da valido titolo concessorio (contratto e/o lettera di concessione corredata da documentazione di avvenuto pagamento degli oneri concessori dal quale risulti regolare corrispondenza di asse ereditario fra concessione ed occupazione) sono valide fino alla scadenza delle stesse;

Che, con la citata deliberazione n° 26 del 31.05.2010, è stato demandato alla Giunta Comunale e al Dirigente, la predisposizione degli atti conseguenti;

Dato atto che è stata prorogata al 30 giugno la scadenza della presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, apportandovi le modifiche indicate con la citata deliberazione n° 26 del 31.05.2010, nonché le modifiche di cui agli emendamenti esaminati ed approvati in corso dell'odierna seduta;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel resoconto di seduta (All. 1) con voti favorevoli 16, sui n. 16 presenti e n. 16 votanti, resi per alzata di mano, sulle proposte di modifica agli atti, come emandate in corso di seduta;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:
  - a) di modificare il comma (2) dell'art. 51 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria così come segue:

“(2) Per le concessioni rilasciate successivamente al 1° novembre 2009 la durata è fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
- in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- in 15 anni per inumazioni a terra.”;

b) il comma (3) dell'art. 51 è soppresso;

c) di modificare il comma 5 dell'art. 51 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria così come segue:

“(5) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo uguale al periodo riportato al precedente comma 2 dietro pagamento del 50% del canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.”;

d) il comma 9 dell'art. 51 è così sostituito:

“Nel rispetto della norma di cui al presente Regolamento, l'occupazione di aree e loculi senza idoneo titolo concessorio potrà essere sanata da parte degli interessati, previa domanda e pagamento della somma di € 100,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre il pagamento dell'intero canone di concessione vigente al momento della domanda”;

e) dopo il comma (9) dell'art. 51 inserire il comma (10) recante la seguente dicitura:

Per le concessioni rilasciate in data antecedente al 1° novembre 2009, la durata è diversificata in ragione delle seguenti date:

- fino al 26 settembre 1996 (D.P.R. 803/75 e D.P.R. 285/90)
- dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009, (approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, con delibera di C.C. n. 72 del 27 settembre 1996)



In particolare,

- per le concessioni rilasciate fino al 26 settembre 1996, la durata è fissata:
  - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - b. in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c. in 99 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali;
- per le concessioni rilasciate dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009, la durata è fissata:
  - d. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - e. in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - f. in 25 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali.

Tali concessioni, se corredate da valido titolo concessorio, (contratto e/o lettera di concessione, corredata da documentazione di avvenuto pagamento degli oneri concessori dal quale risulti regolare corrispondenza di asse ereditario fra concessione ed occupazione) sono valide fino alla scadenza delle stesse.

f) Dopo l'art. 80 inserire l'art. 81 con la seguente norma transitoria:

**Art. 81- Norma transitoria**

Per la migliore gestione delle concessioni cimiteriali ed in particolare in applicazione di quanto previsto dal comma 7, art. 56 del presente Regolamento, si dispone l'avvio di un Censimento generale delle concessioni cimiteriali con relativa costituzione di specifico Ufficio del Censimento avente il compito di procedere, entro mesi 12 (dodici) dal suo insediamento, alla definizione delle procedure ed alla conclusione dei lavori di censimento di ogni tipologia di sepoltura e delle salme ivi tumulate;

Entro mesi 3 (tre) dall'attivazione dell'Ufficio, tutti i cittadini aventi la disponibilità di una sepoltura (titolari di concessione valida o scaduta, rinnovata nella titolarità o meno) nel civico Cimitero di Palestrina, pena la decadenza della medesima concessione, sono obbligati a recarsi, presso il costituito Ufficio, per definire la propria posizione in ordine alla sepoltura disposta. L'Ufficio del censimento, nei limiti della disponibilità degli atti e documenti d'archivio, provvederà ad informare i cittadini delle procedure attivate ai fini del censimento, mediante ogni più idonea forma di comunicazione/informazione circa i contratti di concessione in essere.

Sono fatte salve le domande di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali già presentate nel corso dell'anno 2010.

- 3) di approvare la riproduzione integrale del testo del Regolamento con le modifiche apportate con il presente atto, per consentire l'immediata percezione del testo vigente, testo che viene allegato (All. B) alla presente per farne parte integrale e sostanziale.





CITTÀ DI PALESTRINA  
PROVINCIA DI ROMA

ALL. A

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 23.08.2010

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI  
ENTI LOCALI APPROVATO CON IL D.LGS 18.08.2000 N. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica:

la proposta di delibera è stata redatta in Favorevole esistenziale che  
~~Non favorevole~~ confermando alle  
direttive impartite dal Consiglio Comunale con ott. n. 26 del  
31.05.2010.

Il Responsabile del Servizio

*[Signature]*

Data \_\_\_\_\_

Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

Favorevole

Non favorevole

COPERTURA FINANZIARIA

Al:

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO

Comp  
200.....

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....





COMUNE DI PALESTRINA

PROVINCIA DI ROMA

Allegato B deliberazione  
di EC n. 37  
del 23-07-2010

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Articolo 2

#### Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati da Ditte e/o Società private legalmente riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia di polizia mortuaria, in possesso delle regolari autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della specifica attività, non esercitando il Comune di Palestrina diritto di privativa di cui all'art. 1 del T.U. 2578 del 25/10/1925 e non avendo attuato lo stesso Comune una delle forme di gestione individuate dagli artt. 2, 23, 25 della L. 08/06/1990 n° 142.

Pertanto i servizi di polizia mortuaria sono tutti regolamentati e estiti secondo le disposizioni di cui alla Legge Nazionale D.P.R. 0/09/1990 n° 285 e di cui al Tit. VI del T.U. LL. SS. 27/07/1934 n° 1265.

### Articolo 3

#### Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### Articolo 4

#### Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e quelli di seguito specificati:

la visita necroscopica;

servizio di osservazione dei cadaveri;

il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
  - e) la cremazione di cui all'art.12 della L.440/87 per salme di persone non indicate all'art.50 del D.P.R. 285/90;
  - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
- 2) Tutti gli altri servizi di traslazione, inumazione, esumazione, tumulazione e smaltimento rifiuti speciali cimiteriali sono sottoposti alle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, approvate con deliberazione di G.M. 352 del 21/05/1996, di cui formano parte integrante e contestuale;
- 3) Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2° comma, lettera g) della L.08/06/1990 n°142 potrà individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando, nel contempo, l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

### Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.  
(ed anche dei familiari).

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 2 posti salma refrigerati, a cui aggiungono 1 (UNO) refrigeratore isolato

(il locale adibito a deposito) per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffusive.

## CAPO III FERETRI

### Articolo 7

#### Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### Articolo 8

#### Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro viene eseguita dalle Ditte autorizzate di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

### ARTICOLO 9

#### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
  - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per odall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
  - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).
- f) per trasporti interni al Comune di decesso:
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### Articolo 10

##### Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### Articolo 11

##### Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro, applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) portante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al feretro o al crematorio rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV  
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12  
Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, ... il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13  
Trasporti funebri

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi autorizzati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

Articolo 14  
Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Articolo 15  
Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## Articolo 16 Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## Articolo 17 Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## Articolo 18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## Articolo 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito domanda degli interessati o dalle Agenzie Autorizzate.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati grafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene sepolta per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla destinazione cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.



(8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### Articolo 2°

##### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### Articolo 2°

##### Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### Articolo 2°

##### Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

## TITOLO II CIMITERI

### CAPO I CIMITERI

#### Articolo 23 Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n° 1265 il Comune autorizza il seppellimento presso il Cimitero Comunale.

#### Articolo 24 Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Articolo 25 Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II  
*DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE*

Articolo 27  
Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 28  
Piano regolatore cimiteriale

- (1) Entro [tre] anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n. 142.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) cellette ossario;
  - e) nicchie cinerarie;
  - f) ossario comune;
  - g) cinerario comune.
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: cm 300 per cm 300
- b) distanza dai viali: cm 50 su ogni lato
- c) superficie coperta: rapporto di 25 su 100
- d) altezza fuori del piano campagna: cm 35

(8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## SEPOLCRO/CAPO III DICIONARIO INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### Articolo 29 Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

### Articolo 30 Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. dal piano di campagna.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

### Articolo 31 Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### Articolo 32 Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente depositato in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita

*con apposita deliberazione della Giunta Municipale -*

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

STRUTTURA CAPO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33  
Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 34  
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 35  
Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 36  
Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### Articolo 37

##### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### Articolo 38

##### Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### Articolo 39

##### Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi cordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra i atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



Articolo 40  
Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VILMORNA  
CREMAZIONE

Articolo 41

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 42

Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

STUDIOCAPO VERDI  
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 43

Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 44  
Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 45  
Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non diversamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ATTUALITÀ **Articolo 46**  
Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numero concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

**Articolo 47**  
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate; o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

**Articolo 48**  
Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

**Articolo 49**  
Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 quanto applicabili.

ISTITUTO OLIMPIO  
CONCESSIONI

CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50  
Sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od'enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od'enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone *estumulato*.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria [cui è affidata l'istruttoria dell'atto].

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## Articolo 51

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285.
- (2) Per le concessioni rilasciate successivamente al 1° novembre 2009 la durata è :
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
  - d) in 15 anni per inumazione a terra.
- (3) **Soppresso (delibera CC 37/2010)**
- (4) La data di inizio delle concessioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 decorre dalla data di assegnazione/concessione o, se sconosciuta, dalla data di tumulazione della prima salma.
- (5) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo uguale al periodo riportato al precedente comma 2 dietro pagamento del 50% del canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
- (6) La Giunta Municipale, con cadenza triennale, stabilisce i canoni di concessione e le modalità di pagamento, ivi comprese le modalità di eventuali rateizzazioni solo per i redditi ISE fino a 15.000,00 euro, massimo tre anni di rateizzazione. Per i redditi superiori a € 15.000,00 il canone di concessione può essere pagato in n 4 rate da versare entro un anno dalla data di scadenza della concessione medesima. Per le concessioni in scadenza nel corrente anno, le rate dovranno essere versate:
  - 1^ rata entro il 30 giugno 2010
  - 2^ rata entro il 30 ottobre 2010
  - 3^ rata entro il 28 febbraio 2011
  - 4^ rata entro il 30 giugno 2011;
- (6) In caso di mancato pagamento e/o saldo del corrispettivo di concessione, ove per qualsiasi risulti utilizzata la corrispondente sepoltura, decorso il termine di 30 giorni, dalla comunicazione di diffida, il Comune si riserva la facoltà di trasferire d'ufficio, senza ulteriore preavviso, la salma, con spese a carico degli inadempienti, nel campo comune o in altri manufatti.
- (7) E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di manufatti di cui ai precedenti commi 1) e 2) tra privati.
- (8) Nel rispetto della norma di cui al presente Regolamento, l'occupazione di aree e loculi senza idoneo titolo concessorio potrà essere sanata da parte degli interessati, previa domanda e pagamento della somma di € 100,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre il pagamento dell'intero canone di concessione vigente al momento della domanda.
- (9) Per le concessioni rilasciate in data antecedente al 1° novembre 2009, la durata è diversificata in ragione delle seguenti date:
  - fino al 26 settembre 1996 (D.P.R. 803/75 e D.P.R. 285/90)
  - dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009, (approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, con delibera di C.C. n. 72 del 27 settembre 1996)

In particolare,

- per le concessioni rilasciate fino al 26 settembre 1996, la durata è fissata:
  - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - b. in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c. in 99 anni per loculi o, comunque, per le sepolture private individuali;
- per le concessioni rilasciate dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009, la durata è fissata:
  - d. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - e. in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - f. in 25 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali.

Tali concessioni, se corredate da valido titolo concessorio, (contratto e/o lettera di concessione, corredata da documentazione di avvenuto pagamento degli oneri concessori dal quale risulti regolare corrispondenza di asse ereditario fra concessione ed occupazione) sono valide fino alla scadenza delle stesse.

#### Articolo 51 bis

(1) Allo scadere del periodo della concessione, a meno di rinnovo da parte del concessionario o dei suoi eredi, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

(2) Si provvederà, a carico del concessionario o dei suoi eredi, all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall'art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990,

all'inumazione della salma al campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comunale.

(3) In alternativa all'inumazione di cui al comma 2), gli eredi aventi diritto potranno acquistare un loculo ossario per tumularvi i resti mortali.

(4) I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

(5) Nel caso di ristrutturazioni di tombe su aree del Cimitero di Palestrina i 99 anni decorreranno dalla data del permesso a costruire.

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 50, può concedersi a persone residenti. In caso di domande concorrenti la concessione è limitata nel seguente ordine di priorità:

- a) persona deceduta e tumulata provvisoriamente, per mancanza di loculi disponibili;
- b) persona di età superiore ad anni 60; in tal caso la persona potrà richiedere la concessione anche per il coniuge o per il convivente more uxorio;
- c) persona di età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 60; in tal caso potrà richiedere la concessione di un solo loculo.

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui alle precedenti lettere si darà precedenza al soggetto più anziano di età.

- (2) L'assegnazione in concessione avviene in base alla graduatoria delle domande presentate, seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo.
- (3) La Giunta si riserva di disporre affinché un certo numero di concessioni cimiteriali sia riservato al Comune per fronteggiare situazioni eccezionali o particolari.
- (4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 50 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più saline da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (7) Nel caso di concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.



Articolo 53  
Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione a documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### Articolo 54

##### Manutenzione, canone annuo, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. I concessionari sono tenuti a corrispondere al Comune il canone fissato con separato atto di Giunta Municipale e/o a rimborsare le spese sostenute dall'Ente per tali lavori.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

#### Articolo 55

##### Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga *fino a 12 mesi* -

CAPO II  
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 56  
Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Non può essere rilasciata nuova concessione a persona che ne è già titolare per diritto successorio (subentro).

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 57  
Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58  
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 59  
Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

~~CAPO III~~  
**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Articolo 60  
Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61  
Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 62  
Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 63  
Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV  
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI  
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I.  
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 64  
Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Articolo 65  
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private  
e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

12) Il rilascio delle autorizzazioni per nuove costruzioni di sepolture private e ristrutturazioni, sarà subordinato, al fine di evitare contrasti con il contesto cimiteriale esistente, ad apposite prescrizioni del Sindaco in materia di utilizzo di materiali, pittura nonché della struttura architettonica e monumentale.

Articolo 66  
Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 67  
Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68  
Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 69  
Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 70  
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.



Articolo 71  
Vigilanza

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

Articolo 72  
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti è di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività volta.

CAPO II  
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 13  
Funzioni - Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 14  
Divieti

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

#### ARTICOLO 45

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### Articolo 46 Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto; se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### Articolo 47 Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;  
[opzionale]

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### Articolo 48 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della carta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, da del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## Articolo 79 Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

## Articolo 80 Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## Articolo 81 Norma transitoria

Per la migliore gestione delle concessioni cimiteriali ed in particolare in applicazione di quanto previsto dal comma 7, art. 56 del presente Regolamento, si dispone l'avvio di un Censimento generale delle concessioni cimiteriali con relativa costituzione di specifico Ufficio del Censimento avente il compito di procedere, entro mesi 12 (dodici) dal suo insediamento, alla definizione delle procedure ed alla conclusione dei lavori di censimento di ogni tipologia di sepoltura e delle salme ivi tumulate;

Entro mesi 3 (tre) dall'attivazione dell'Ufficio, tutti i cittadini aventi la disponibilità di una sepoltura (titolari di concessione valida o scaduta, rinnovata nella titolarità o meno) nel civico Cimitero di Palestrina, pena la decadenza della medesima concessione, sono obbligati a recarsi, presso il costituito Ufficio, per definire la propria posizione in ordine alla sepoltura disposta. L'Ufficio del censimento, nei limiti della disponibilità degli atti e documenti d'archivio, provvederà ad informare i cittadini delle procedure attivate ai fini del censimento, mediante ogni più idonea forma di comunicazione/informazione circa i contratti di concessione in essere.

Sono fatte salve le domande di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali già presentate nel corso dell'anno 2010.



CITTÀ DI PALESTRINA  
PROVINCIA DI ROMA

ALL. 1

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 23 LUGLIO 2010**

**Oggetto:** Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

**Verbale di seduta**

**Il consigliere Persiani**, presenta n. 3 emendamenti alla proposta di deliberazione nel testo All. a al presente verbale di seduta di cui dà lettura.

**Il Vice Presidente Anna Nardecchia**, constatato che in merito agli emendamenti presentati dal consigliere Persiani nessun consigliere chiede d'intervenire, propone di passare alla votazione sui medesimi.

Gli emendamenti, messi ai voti unitariamente, riportano il seguente risultato:

- **Presenti 16 consiglieri**
- **Assenti n. 5 ( il Sindaco Lena e n. 4 consiglieri: Cerqua, Lulli, Ruzzoli, Sancilio)**
- **Votanti n. 16**
- **Voti favorevoli n. 16**

**Il Vice Presidente**, proclama accolti i n. 3 emendamenti.

**Il Vice Presidente Nardecchia**, invita i consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione in esame. Constatato che nessun consigliere chiede d'intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione agli atti come integrata con gli emendamenti approvati.

La proposta di deliberazione, messa ai voti, riporta il seguente risultato:

- **Presenti n. 16 consiglieri.**
- **Assenti n.5 ( il Sindaco Lena e n. 4 consiglieri: Cerqua, Lulli, Ruzzoli, Sancilio)**
- **Votanti n. 16**
- **Voti favorevoli n. 16**

**Il Vice Presidente**, constatato l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale formula la frase **"Il Consiglio ha approvato"**.

**Il Vice Presidente Nardecchia**, completato l'esame del punto 4 all'O.d.G., invita il consiglio a passare all'esame del successivo punto 5.

ALL. a

## EMENDAMENTO N° 1

Il c. 3, art. 51, del Regolamento di Polizia Mortuaria è soppresso.

All'art. 51, del Regolamento di Polizia Mortuaria, dopo il comma 9 inserire il comma 10 recante la seguente dicitura:

Per le concessioni rilasciate in data antecedente al 1° novembre 2009, la durata è diversificata in ragione delle seguenti date:

- fino al 26 settembre 1996 (D.P.R. 803/75 e D.P.R. 285/90)
- dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009. (approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, con Delib. C.C. n. 72, del 27 settembre 1996)

In particolare,

- per le concessioni rilasciate fino al 26 settembre 1996, la durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in 99 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali;
- per le concessioni rilasciate dal 27 settembre 1996 al 31 ottobre 2009, la durata è fissata:
  - d) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, cappelle, edicole e tombe;
  - e) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - f) in 25 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali.

Tali concessioni, se corredate da valido titolo concessorio, (contratto e/o lettera di concessione, corredata da documentazione di avvenuto pagamento degli oneri concessori dal quale risulti regolare corrispondenza di asse ereditario fra concessione ed occupazione) sono valide fino alla scadenza delle stesse.

## EMENDAMENTO N° 2

Dopo l'art 80 inserire la seguente norma transitoria:

Art. 81 Norma transitoria

Per la migliore gestione delle concessioni cimiteriali ed in particolare in applicazione di quanto previsto dal c. 7, art. 56 del presente Regolamento, si dispone l'avvio di un Censimento generale delle concessioni cimiteriali con relativa costituzione di specifico Ufficio del Censimento avente il

compito di procedere, entro mesi 12 (dodici) dal suo insediamento, alla definizione delle procedure e alla conclusione dei lavori di censimento di ogni tipologia di sepoltura e delle salme ivi tumulate; entro mesi 3 (tre) dall'attivazione dell'Ufficio, tutti i cittadini aventi la disponibilità di una sepoltura (titolari di concessione valida o scaduta, rinnovata nella titolarità o meno) nel civico cimitero di Palestrina, pena la decadenza della medesima concessione, sono obbligati a recarsi, presso il costituito Ufficio, per definire la propria posizione in ordine alla sepoltura disposta. L'Ufficio del Censimento, nei limiti della disponibilità degli atti e documenti d'archivio, provvederà ad informare i cittadini delle procedure attivate ai fini del censimento, mediante ogni più idonea forma di comunicazione/ informazione circa i contratti di concessione in essere.

Sono fatte salve le domande di rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali già presentate nel corso dell'anno 2010.

#### EMENDAMENTO N° 3

Il comma 9 dell'art. 51 è così sostituito:

"Nel rispetto della norma di cui al presente Regolamento, l'occupazione di aree e loculi senza idoneo titolo concessorio potrà essere sanata da parte degli interessati, previa domanda e pagamento della somma di € 100,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre il pagamento dell'intero canone di concessione vigente al momento della domanda."

U. D. C. *Luigi Polini*

P. P. *Asu*

P. D. *[Signature]*

P. V. *Luigi Polini*

Cons. GACCI *[Signature]*

P. D. C. *[Signature]*